



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 74 Data 20-07-2016	OGGETTO: PROCEDURA DI RECLAMO-MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 17BIS, D.LGS. 546/1992, DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2016. INDIRIZZI PER LA NOMINA DELLA FIGURA DEL MEDIATORE.
------------------------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **venti** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 74
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Bovo Massimo**

OGGETTO PROCEDURA DI RECLAMO-MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 17BIS, D.LGS. 546/1992, DI CUI AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2016. INDIRIZZI PER LA NOMINA DELLA FIGURA DEL MEDIATORE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 1, lett. 1), D.Lgs. 156/2015, nel riformulare l'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – importanti novità in relazione al contenzioso tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l'istituto del reclamo-mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata negli stessi atti abbia valore non superiore a ventimila euro (ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo);

CONSIDERATO che il contribuente che intenda contestare un atto impositivo emesso dal Comune è quindi tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a presentare, unitamente al ricorso, una proposta di reclamo/mediazione, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso;

CONSIDERATO che la deflazione del contenzioso tributario viene in tal caso perseguita in fase amministrativa, nell'ambito di un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso Ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria competente;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione, l'art. 17bis, comma 4 D.Lgs. 546/1992 prevede sotto questo profilo che *«le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano*

l'istruttoria degli atti reclamabili», mentre – per gli altri enti impositori – è previsto che la disposizione di cui al periodo precedente debba essere applicata *«compatibilmente con la propria struttura organizzativa»*, rendendo quindi possibile, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, che la gestione del reclamo e della proposta di mediazione possa essere effettuata, in assenza di un soggetto sovraordinato, dallo stesso funzionario che ha curato l'istruttoria o la sottoscrizione dell'atto oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, a fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione;

CONSIDERATO che l'art. 17**bis**, D.Lgs. 546/1992, al di fuori di un generico richiamo alle disposizioni dettate dall'art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in termini di versamento delle somme dovute e di sanzioni applicabili, non prevede alcuna disciplina procedurale del reclamo/mediazione, rendendo quindi difficile garantire la corretta ed uniforme gestione di tale complessa attività sia da parte del mediatore, sia da parte dell'Ufficio Tributi che abbia provveduto all'emissione dell'atto oggetto di reclamo;

RITENUTO pertanto opportuno che il Comune, in qualità di Ente impositore, nel dare concreta attuazione alla procedura di gestione del procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria, in forza delle prerogative regolamentari di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, adotti una disciplina conforme ai principi di imparzialità e leale collaborazione espressi dalla L. 241/1990 e dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente);

CONSIDERATO che tale disciplina è stata prevista nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016;

RISERVATA, a seguito dell'approvazione di tale provvedimento, la nomina del mediatore comunale, che dovrà avvenire con apposito decreto sindacale;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO**, in attuazione dell'art. 17**bis**, D.Lgs. 546/1992 ed in conformità ai principî di imparzialità e leale collaborazione espressi dalla L. 241/1990 e dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente), che le disposizioni attuative del procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria, al fine della loro immediata applicabilità da parte del mediatore comunale e dell'Ufficio Tributi, sono contenute nell'art. 25 "Mediazione e contenzioso tributari" del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2016;
2. **DI DARE MANDATO** al Sindaco affinché provveda alla nomina del mediatore tributario con proprio decreto, nella persona del Segretario comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 20-07-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 20-07-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01-08-2016 al 16-08-2016

Addì 01-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 01-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 01-08-2016 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- ☒ E' esecutiva il 11-08-2016 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio